



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 9

Pianura
Soccavo

Direzione di Municipalità
Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 56 del 08.11.2024

OGGETTO: Istituzione per il giorno mercoledì 13 Novembre 2024 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino a cessate esigenze di un dispositivo di traffico temporaneo con: 1) interdizione alla circolazione veicolare (ad esclusione dei residenti nel tratto interessato, dei mezzi di soccorso e delle FF.OO.) lungo via Antonio Della Valle e in via Filippo Bottazzi dall'altezza civico 37 all'altezza civico 69; 2) doppio senso di marcia lungo la tratta stradale da via Canonico Giovanni Scherillo altezza civico 65 a via Filippo Bottazzi altezza civico 37.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la NapoliServizi SpA con prot. PG/2024/0912787 del 22.10.2024 ha richiesto, nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Antonio Della Valle 14, l'istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo di interdizione al traffico veicolare lungo Via Antonio Della Valle e lungo Via Filippo Bottazzi dall'altezza civico 37 all'altezza civico 69 per il giorno mercoledì 13 Novembre 2024 dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- le attività di monitoraggio riguardano l'esecuzione di indagini geologiche con Georadar e l'esecuzione di indagini sismiche con il metodo MASW.

DATO CHE:

- Via Filippo Bottazzi è una strada a senso unico di circolazione;
- Via Canonico Giovanni Scherillo, nel tratto compreso tra il civico 65 fino alla congiunzione con Via Filippo Bottazzi, è una strada a senso unico;
- Via Antonio della Valle è una strada senza uscita a doppio senso di circolazione.

RITENUTO necessario predisporre un dispositivo di traffico temporaneo di:

- interdizione al traffico veicolare lungo Via Antonio Della Valle e lungo Via Filippo Bottazzi dall'altezza civico 37 all'altezza del civico 69;
- istituzione del doppio senso di marcia temporaneo da via Canonico Giovanni Scherillo dall'altezza civico 65 a via Filippo Bottazzi fino all'altezza civico 37.

CONSIDERATO CHE:

Via Antonio Della Valle, Via Filippo Bottazzi e Via Canonico Giovanni Scherillo appartengono alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 9.

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo congiunto del 06 Novembre 2024 con la Polizia Locale U.O. Soccavo e con la NapoliServizi SpA con il quale è stato acquisito il parere favorevole.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.187 del 16/04/2003 integrata dall'Ordinanza Sindacale n. 42 del 18/01/2010 relativa al "Divieto di sosta e rimozione dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori, ispezione e pulizia delle fogne, potatura degli alberi e pulizia delle strade".

ATTESTATO CHE:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

LETTI:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa, di istituire per il giorno mercoledì 13 Novembre 2024 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino a cessate esigenze, il seguente dispositivo di traffico:

- **INTERDIZIONE temporanea alla circolazione veicolare (ad esclusione dei residenti nel tratto interessato, dei mezzi di soccorso e delle FF.OO.) lungo via Antonio Della Valle e in via Filippo Bottazzi dall'altezza del civico 37 all'altezza del civico 69;**
- **ISTITUZIONE temporanea del doppio senso di marcia nel tratto stradale da via Canonico Giovanni Scherillo altezza civico 65 a via Filippo Bottazzi altezza civico 37.**

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante i lavori, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, sarà apposta, almeno 48 ore prima dell'avvio di ogni attività, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, che ne curerà anche la successiva rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica preesistente al termine del periodo di lavoro.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da:
per il Direttore della Municipalità 9*

*incaricato di Elevata Qualificazione tipo A
Attività Tecniche Direzione della Municipalità 9
ing. Giulio Davini*